

Statuto dell'Istituzione Formativa

"Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche"

Statuto dell'Istituzione Formativa	Ed. 1 - Rev. 2
STAT_IF	15/09/2017 - p. 1/8

Statuto dell'Istituzione Formativa "Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche"

Art. 1

Denominazione e origine dell'Istituzione Formativa

1. Questo è lo statuto dell'Istituzione Formativa denominata "ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI PER LE ARTI GRAFICHE", con sede legale a Trento, piazza Fiera, 4. Lo stesso è redatto nel rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008. L'Istituzione Formativa è articolazione dell'Ente Ecclesiastico "ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI", con sede legale a Trento, piazza Fiera, 4, riconosciuto civilisticamente con Regio Decreto del 12/11/1936 n. 2278, indicato di seguito come Ente Gestore e si ispira al Carisma ed alla Missione educativa del fondatore Lodovico Pavoni.
2. Il presente statuto integra l'ordinamento dell'Ente Gestore quale risultante dall'attestazione rilasciata dall'"Ufficio riconoscimenti giuridici – Congregatio pro Religiosis et institutis secularibus" in data 15.5 1987.

Art. 2

Scopo e finalità

1. L'Istituzione Formativa opera in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente Gestore "Istituto Pavoniano Artigianelli", con l'identità, i valori e lo stile educativo promozionale della persona che ispirano l'Opera del fondatore, il Beato Lodovico Pavoni.
2. L'Istituzione Formativa svolge il proprio servizio assumendo come riferimenti:
 - una visione antropologica cristiana;
 - l'attenzione alla centralità della persona con un'apertura preferenziale ai giovani più poveri e/o svantaggiati;
 - una formazione attenta ed aderente alla cultura e all'evoluzione della società nel tempo;
 - la valorizzazione dell'attività lavorativa, intesa come mezzo di dignità e di affermazione personale, familiare e sociale.
3. L'Ente Gestore, che non ha scopo di lucro, opera prevalentemente a favore della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto del principio di sussidiarietà, nel campo della formazione professionale dei giovani e degli adulti nel perseguimento di finalità di pubblico interesse. Sono tenute in particolare considerazione, le esigenze del mercato del lavoro e delle realtà locali e si avvale della collaborazione di Istituti, Enti ed altri Organismi operanti nel mondo della scuola e della formazione.
4. L'Istituzione Formativa provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando, nel rispetto del progetto educativo dell'Istituzione, la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le realtà istituzionali, economiche, educative e culturale e con le realtà locali.

Art. 3

Attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione

1. L'Istituzione può svolgere attività di formazione di base, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, compresi progetti di prosecuzione e sviluppo ulteriori, quali quelli di quarto anno e di Alta Formazione Professionale, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale per il conseguimento di patenti e di mestieri, di certificazioni e di idoneità professionali assicurando parità di trattamento agli studenti che desiderano iscriversi ai diversi corsi, in conformità alle disposizioni dettate dalla Provincia autonoma di Trento.
2. A tal fine l'iscrizione degli studenti alle attività di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è accolta, secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'Istituzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e provinciali, normative e amministrative in materia. Essa è aperta a chiunque ne accetti il Progetto Educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso di formazione professionale che intende frequentare; gli allievi hanno la possibilità di partecipare liberamente alle attività non comprese nei percorsi formativi provinciali, che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. E' assicurata la parità di trattamento a tutti gli studenti e l'assenza di discriminazione di alcun tipo. E' garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo e interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni provinciali in materia. L'iscrizione comporta l'accettazione del progetto educativo e dello statuto dell'Istituzione Formativa.
3. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili l'Ente Gestore determina, in via preventiva, i criteri per l'individuazione degli studenti ammessi alla frequenza, nel rispetto delle relative disposizioni provinciali. La deliberazione, adottata nel rispetto dei tempi compatibili con le conseguenti decisioni degli aspiranti frequentanti e dei loro genitori, è resa pubblica nelle forme definite per la pubblicità degli atti.
4. L'Istituzione eroga il servizio educativo e formativo secondo criteri di coerenza con il progetto educativo e didattico, garantendo un'organizzazione efficiente ed efficace, adottando una differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative ed alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, assicurando qualità e continuità al servizio medesimo.

Art. 4

Organi dell'Istituzione formativa

1. L'Istituzione è dotata dei seguenti organi:
 - a) il Consiglio dell'Istituzione;
 - b) il Dirigente scolastico
 - c) il Collegio dei docenti;
 - d) il Consiglio di classe.

2. L'Ente Gestore può altresì individuare e costituire altri organismi, quali apposite consulte di studenti e genitori, permanenti o temporanei che, in coerenza con la normativa adottata dalla Provincia Autonoma di Trento favoriscano, oltre al coinvolgimento dei genitori e degli allievi, anche il coinvolgimento dei soggetti operanti nel mondo del lavoro e delle istituzioni, al fine di una organizzazione ottimale del servizio formativo.
3. L'Ente Gestore approva i regolamenti che regolano l'elezione e il funzionamento degli organi collegiali secondo criteri idonei allo svolgimento dei relativi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituzione.
4. Gli organismi di partecipazione agiscono nel rispetto del Progetto Educativo e del Progetto di Istituto dell'Ente.

Art. 5

Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 11 membri così suddivisi:
 - a) un rappresentante dell'Ente Gestore;
 - b) il Dirigente dell'Istituzione formativa o suo delegato;
 - c) un rappresentante del personale non docente;
 - d) 4 rappresentanti dei docenti;
 - e) 2 rappresentanti dei genitori;
 - f) 2 rappresentanti degli studenti;
2. L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene nell'ambito del Collegio dei docenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti sono eletti tra i rappresentanti dei genitori e degli studenti dei Consigli di classe. Le elezioni possono avvenire sia a scrutinio segreto che in forma palese.
3. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute del Consiglio, su decisione del dirigente o indicazione degli altri membri, uno o più rappresentanti del territorio anche al fine del loro coinvolgimento nella definizione del Progetto di Istituto.
4. Il Consiglio dell'Istituzione, che dura in carica tre anni scolastici, si riunisce almeno due volte all'anno, per la presentazione del Progetto di Istituto e per la sua valutazione finale.
5. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.
6. Il Consiglio dell'Istituzione ha il compito di:
 - a) Fornire pareri alla Direzione del Centro in merito agli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola, agli accordi di rete sul territorio tra istituzioni formative provinciali, nonché sugli accordi di programma e convenzioni con enti privati che collaborano all'attività formativa del Centro stesso.
 - b) Monitorare l'attuazione del Progetto di Istituto;
 - c) Esprimere pareri consultivi su richiesta del collegio docenti su iniziative e proposte curriculari o extracurriculari.

Art. 6

Funzioni del Dirigente dell'Istituzione Formativa

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Dirigente dell'Istituzione Formativa, assicura la gestione del plesso formativo ed è responsabile dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali del Centro, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia.
2. Il Dirigente dell'Istituzione Formativa svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti;
 - b) elabora e propone al Consiglio dell'Istituzione il Progetto di Istituto e lo informa dell'andamento dello stesso;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) utilizza le risorse finanziarie e strumentali assegnate, e gestisce le risorse umane nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il buon funzionamento dell'Istituzione.
3. Il Dirigente dell'Istituzione Formativa presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, salvo possibilità di delega a persona di sua fiducia.
4. Il Dirigente dell'Istituzione Formativa viene nominato dall'Ente Gestore.

Art. 7

Composizione e funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituzione.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno formativo ed è presieduto dal Dirigente dell'Istituzione Formativa. Il collegio dei docenti è convocato dal dirigente dell'Istituzione che stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal Progetto di Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dai vigenti ordinamenti e con il Progetto Educativo dell'Istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto d'Istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

pag. 5/8 - Regolamento di Istituto

4. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 8

Composizione e funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli studenti.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con elezioni a scrutinio segreto oppure in forma palese; tale elezione deve avvenire entro tre mesi dall'inizio delle lezioni.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
4. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell'Istituzione Formativa, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
5. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti ed al coordinamento dell'attività della classe.
6. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti.

Art. 9

Programmazione, Progetto Educativo e Progetto di Istituto

1. L'Istituzione Formativa adotta il Progetto Educativo Pavoniano, redatto e approvato dalla Congregazione "Figli di Maria Immacolata Pavoniani" alla quale l'Ente Gestore appartiene, in armonia con i principi della Costituzione; esso esprime l'orientamento culturale, l'ispirazione religiosa e l'indirizzo pedagogico-didattico dell'Istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione ed è redatto tenendo conto della domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio.
2. L'Istituzione adotta annualmente il Progetto di Istituto; esso rappresenta il documento che dà attuazione al Progetto Educativo esplicitando l'offerta formativa, in termini di progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'Istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il progetto di Istituto rappresenta anche il documento che esprime la politica del centro con riferimento al raccordo con il territorio, descrivendo le modalità di coinvolgimento dello stesso e gli interventi di

sviluppo che l'Istituzione adotta per promuovere le realtà economiche e sociali. Il Progetto d'Istituto è redatto in coerenza con quanto stabilito dalla normativa provinciale di riferimento.

3. Il Progetto di Istituto è approvato dall'Ente Gestore e ha durata corrispondente a quella dell'anno formativo a cui si riferisce, viene elaborato dal Dirigente, tenendo in considerazione l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica effettuata dal collegio dei docenti; è presentato al consiglio dell'Istituzione che ha il compito di provvedere al suo monitoraggio.

Art. 10

Forme di controllo dell'attività formativa

1. L'Istituzione Formativa partecipa alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema educativo provinciale secondo gli standard stabiliti per le istituzioni provinciali.
2. L'Istituzione si dota inoltre di procedure volte a misurare periodicamente la soddisfazione delle richieste del sistema cliente e delle sue esigenze sia esplicite che implicite, attraverso strumenti obiettivi e confrontabili.
3. L'Istituzione imposta programmi ed azioni volti alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, attraverso l'articolazione di un sistema di controlli interni sia di gestione che di qualità dell'azione educativa e formativa, individuando gli interventi possibili di miglioramento continuo.
4. Nella gestione delle attività formative affidate, l'Istituzione adegua la propria struttura ai criteri di funzionamento amministrativo e didattico stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.
5. Il controllo amministrativo-contabile è effettuato secondo modalità definite dall'Ente Gestore.

Art. 11

Titolarità

1. La titolarità della gestione è dell'Istituto Pavoniano Artigianelli;
2. Il Legale Rappresentante dell'Istituto Pavoniano Artigianelli è anche Legale Rappresentante della Istituzione Formativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore è anche il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Formativa, essendo quest'ultima un'articolazione dell'Ente Gestore Istituto Pavoniano Artigianelli.
4. L'Ente Gestore approva il progetto di Istituto, lo Statuto, i regolamenti attuativi e le relative modifiche nel rispetto delle deliberazioni effettuate dal collegio dei docenti e delle competenze del Consiglio di Istituto.
5. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione Formativa.

Art. 12

Formazione del bilancio e modalità di pubblicità del bilancio

1. Il bilancio dell'Istituzione Formativa è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto l'Ente Gestore ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'Istituzione. L'Ente Gestore adotta un regolamento che disciplina le disposizioni per la formazione del bilancio dell'Istituzione. L'Ente Gestore, nel caso in cui si trovi a gestire oltre ai percorsi di formazione professionale in contratto di servizio con la Provincia autonoma di Trento, altre attività, garantisce la separazione contabile tra le stesse.
2. Il bilancio viene pubblicato all'albo dell'Istituzione Formativa e depositato presso la struttura provinciale competente.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008, è fatto divieto all'Ente Gestore di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale derivanti dalla gestione dell'Istituzione Formativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. L'Ente Gestore ha l'obbligo di impiegare i suddetti utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali.

Art. 13

Pubblicità degli atti

1. L'Istituzione garantisce la pubblicità dei propri atti in conformità ai principi di trasparenza, democraticità e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e amministrative in materia.
2. La pubblicità degli atti avviene, in via generale, tramite l'albo dell'Istituzione Formativa; fatta salva la possibilità di altre forme aggiuntive nel rispetto delle norme statali e provinciali.

Art. 14

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non disposto in questo statuto, si intendono pienamente richiamate le norme della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del diritto canonico e le norme di Legge vigenti in materia.
3. Con regolamento è disciplinato il funzionamento dell'Istituzione Formativa con riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi nel rispetto dello statuto e delle prerogative degli organi.